

Sommario

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
3	TERMINOLOGIA	2
4	UTILIZZO DEL MARCHIO DI CONFORMITÀ DI ITALCERTIFER	2
5	PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI ...	3
6	USO DEL MARCHIO PER LE ORGANIZZAZIONI CON CERTIFICAZIONE DI SISTEMA	3
7	USO DEL MARCHIO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	4
8	USO DEI MARCHI DI ALTRI ENTI O SOGGETTI.....	4
9	SUPERVISIONE E PROVVEDIMENTI PER USO SCORRETTO	5
	APPENDICE A: UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA	6

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento (di seguito il “Regolamento”) definisce le regole per l'utilizzo del marchio di conformità di terza parte (di seguito il “Marchio”) di Italcertifer S.p.A. (di seguito “ITALCERTIFER”), nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17030.

Il Regolamento è applicabile alle Organizzazioni, così come definite nel paragrafo 3, che abbiano ottenuto una certificazione/attestazione da parte di ITALCERTIFER.

Tali Organizzazioni si impegnano, sin dalla richiesta di valutazione di conformità, ovvero al momento del rilascio del certificato/attestazione, al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Gruppo FSI Linee guida - Elementi costruttivi e utilizzo del nuovo marchio/logo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Regolamenti ITALCERTIFER disponibili all'indirizzo https://www.italcertifer.com/it/chi-siamo/info_e_risorse.html;
- Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA (RG-09 rev.12);
- Regolamenti e circolari emesse dal dipartimento Certificazione e Ispezione dell'Ente unico di accreditamento italiano (ACCREDIA).
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17030 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte”.

Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, compresi gli aggiornamenti.

3 TERMINOLOGIA

TERMINE	Definizione
Accredia	Ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. (https://www.accredia.it/)
Marchio di conformità di terza parte	Marchio rilasciato da un organismo che esegue attività di valutazione della conformità di terza parte. Il marchio indica, quindi, che l'oggetto di valutazione della conformità (prodotto, processo, servizio, persona o sistema di gestione) è conforme a requisiti specificati. Nel caso specifico si intende l'insieme del logo Italcertifer con il riferimento alla norma di prodotto o al sistema di gestione certificato.
Organizzazione	Si intende una qualsiasi società, ente pubblico o privato, o altro istituto che richiede un servizio di certificazione ad Italcertifer.
UNI	Ente italiano di normazione, associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività di normazione tecnica e che partecipa in rappresentanza della Repubblica Italiana all'attività di normazione degli organismi internazionali di normazione ISO e CEN (https://www.uni.com/).

4 UTILIZZO DEL MARCHIO DI CONFORMITÀ DI ITALCERTIFER

Il Marchio di conformità di ITALCERTIFER indica che un determinato oggetto di valutazione della conformità (prodotto, processo, servizio, persona o sistema di gestione), sottoposto a valutazione dalla stessa ITALCERTIFER, sia risultato conforme a requisiti specificati. L'esito della valutazione è riportato in un certificato o attestato di conformità emesso in riferimento ai documenti contenenti i requisiti oggetto della valutazione.

Il diritto d'uso del Marchio perdurerà per il periodo di validità della certificazione\attestazione rilasciata secondo le condizioni previste dai regolamenti applicabili all'oggetto della valutazione (disponibili all'indirizzo: https://www.italcertifer.com/it/chi-siamo/info_e_risorse.html) e pertanto:

- sarà sospesa in caso di sospensione della certificazione\attestazione;
- cesserà alla scadenza, revoca o ritiro della certificazione\attestazione.

Il Marchio, pertanto potrà essere concesso in uso alle Organizzazioni, solo nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e nei documenti da esso richiamati.

In ogni caso, l'uso del Marchio dovrà essere tale da non risultare ingannevole o richiamare norme, standard, campo di applicazione e altre informazioni, diverse da quelle riportate all'interno del certificato/attestazione rilasciato da ITALCERTIFER.

ITALCERTIFER potrà intraprendere ogni azione ritenuta idonea a far terminare l'utilizzo improprio del Marchio, compreso il ritiro del Marchio stesso.

5 PRESCRIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI

Il diritto d'uso del Marchio non può essere in alcun modo trasferito a terzi dalle Organizzazioni, le quali sono tenute a:

- riferire il Marchio esclusivamente ai servizi, prodotti, processi, persone o sistemi di gestione, ricompresi nello scopo del certificato/attestazione emesso da ITALCERTIFER;
- utilizzare il Marchio concordemente alla validità del relativo certificato/attestazione e dunque solo quando abbiano completato positivamente l'iter di certificazione/valutazione;
- utilizzare il Marchio senza che quest'ultimo superi mai l'evidenza e la dimensione di quello della propria Organizzazione e ferme restando le prescrizioni di cui al paragrafo 10 che segue;
- non utilizzare il Marchio in modo che il messaggio finale risulti fuorviante, ingannevole per i destinatari, o in grado di compromettere la fiducia del pubblico e/o danneggiare la reputazione di ITALCERTIFER;
- assicurare un controllo costante rispetto all'uso effettuato del Marchio all'interno dell'azienda dell'Organizzazione;
- adottare azioni correttive in caso di utilizzo improprio o non conforme al presente Regolamento del Marchio, anche da parte di soggetti terzi loro aventi causa;
- sospendere o cessare immediatamente l'uso del Marchio qualora cessino i presupposti indicati nel presente Regolamento.

ITALCERTIFER si attiverà per intraprendere azioni che risolvano l'utilizzo indebito o non adeguato del Marchio, compreso il ritiro del diritto d'uso.

I successivi paragrafi contengono disposizioni specifiche relative all'utilizzo del marchio per le Organizzazioni con certificazione di Sistema (§6) e/o di Prodotto (§7).

6 USO DEL MARCHIO PER LE ORGANIZZAZIONI CON CERTIFICAZIONE DI SISTEMA

Le Organizzazioni che abbiano ottenuto una certificazione inerente al proprio sistema di gestione possono utilizzare il Marchio con l'indicazione della/e norma/e di riferimento, collocandolo su:

- brochure aziendali e presentazioni;
- sito web aziendale ed e-mail aziendale;
- social network;
- pubblicità aziendale;
- beni strumentali (es. veicoli aziendali quali camion, furgoni e abiti da lavoro);
- documentazione aziendale.

Nel caso in cui l'Organizzazione abbia più sedi, l'utilizzo del Marchio è legittimo solo con riferimento a quelle riportate nel certificato rilasciato da ITALCERTIFER ed in relazione alle quali sia stata effettuata la valutazione di conformità.

Per l'utilizzo su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento del Marchio di conformità deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo: "Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO XX001 (es. ISO 55001:2015)".

Quando l'Organizzazione sia in possesso del solo certificato relativo al proprio sistema di gestione, non è consentito l'utilizzo del Marchio in alcun tipo di documentazione aziendale che richiami un prodotto, ovvero sul prodotto stesso.

Inoltre, è sempre escluso l'uso del Marchio in ambiti diversi da quelli appena individuati, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Marchio non potrà essere apposto su:

- certificati, dichiarazioni o rapporti di conformità o di analisi dei prodotti, attestati di collaudo;
- schede tecnica o informazioni che accompagnino il prodotto, libretti di istruzione e manuali d'uso;
- certificati di taratura;
- certificati/attestati di partecipazione a corsi o superamento esami/seminari erogati da enti formatori certificati;
- planimetrie o relazioni tecniche, disegni e progetti;
- biglietti da visita del personale dell'Organizzazione;
- rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione.

7 USO DEL MARCHIO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO¹

Le Organizzazioni che abbiano ottenuto una certificazione di prodotto possono utilizzare il Marchio solo sul prodotto, sull'etichetta, sugli imballaggi² primari e secondari o sulla documentazione tecnica relativa al prodotto certificato. Al di sotto del Marchio devono essere sempre riportate l'indicazione della/e norma/e di riferimento.

Quando la certificazione di conformità rilasciata da ITALCERTIFER si riferisca ad un prodotto tangibile, il marchio deve essere direttamente apposto su ciascun prodotto. Tuttavia, solo quando la dimensione fisica del prodotto non lo consenta o quando l'apposizione non sia appropriata per il tipo di prodotto, esso può essere riportato sull'imballaggio o sulle altre informazioni di accompagnamento.

Qualora la certificazione si riferisca solo a parti del prodotto, il Marchio dovrà essere apposto coerentemente, minimizzando ogni possibile malinteso sul fatto che lo stesso si riferisca all'intero prodotto.

La marcatura CE sui prodotti oggetto di valutazione da parte di ITALCERTIFER può essere apposta dall'Organizzazione solo ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione Europea e nei casi da essa espressamente previsti; in particolare solo nei casi in cui ITALCERTIFER sia coinvolta anche nella fase di controllo della produzione.

8 USO DEI MARCHI DI ALTRI ENTI O SOGGETTI

Nel caso in cui l'utilizzo del Marchio avvenga insieme col marchio di altri enti o soggetti terzi ad ITALCERTIFER (ad es. ACCREDIA o UNI), l'Organizzazione dovrà attenersi alle regole dedicate indicate nelle appendici che seguono, oltre che nei regolamenti dei relativi marchi dei suddetti enti o soggetti. In ogni caso, qualora le Organizzazioni usino il marchio di altri enti (ad

¹ Ai fini del presente Regolamento il termine "prodotto" ricomprende anche i termini "processo" e "servizio".

² Con il termine imballaggio si intende ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga utilizzato o danneggiato.

es. Accredia o UNI) in ragione di un rapporto con ITALCERTIFER, a tale uso si applicheranno le prerogative e le regole di cui al presente Regolamento, in modo da garantire a tali marchi ed ai loro titolari un livello di tutela e garanzia almeno pari a quello stabilito per il Marchio e per ITALCERTIFER.

9 SUPERVISIONE E PROVVEDIMENTI PER USO SCORRETTO

ITALCERTIFER, nel periodo di validità della certificazione/attestazione, provvede a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui rilevi un uso scorretto del Marchio si riserva di adottare tutte le misure idonee a far cessare tale uso improprio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esecuzione di audit con breve preavviso;
- richiesta di azioni correttive;
- sospensione o ritiro della certificazione;
- informative all'Ente di accreditamento;
- avvio di azioni legali.

L'uso fraudolento del Marchio da parte delle Organizzazioni sarà oggetto di azione legale da parte di ITALCERTIFER la quale si riserva sempre il diritto di informare il pubblico, anche tramite i propri canali web, in merito ad abusi o ad usi scorretti del Marchio.

Qualunque costo e/o onere derivante dalle azioni poste in essere da ITALCERTIFER in conseguenza del non corretto utilizzo del Marchio saranno addebitate all'Organizzazione.

APPENDICE A: UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

ITALCERTIFER utilizza il marchio Accredia - in abbinamento al proprio Marchio - nei certificati/attestati di conformità, rapporti di valutazione/ispezione e carta da lettere solo per le attività/servizi che rientrino nel campo di applicazione dei propri certificati di accreditamento.

Alle Organizzazioni in possesso di un certificato ITALCERTIFER nel quale sia riportato il marchio di Accredia è consentito l'uso del medesimo in abbinamento al Marchio, purché nel rispetto delle modalità di seguito indicate.

Il marchio di Accredia utilizzabile dalle Organizzazioni clienti di ITALCERTIFER è di forma ovale e riporta la denominazione "ACCREDIA" unitamente all'indicazione dello schema di accreditamento.

Tale marchio di Accredia:

- deve essere posizionato a destra del Marchio e non può avere maggiore rilevanza dello stesso;
- deve recare all'interno del cerchio che lo delimita l'indicazione dello schema specifico (es. Management System Certification);
- non può essere utilizzato in versione "Multi Activities";
- non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che Accredia abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto, o il personale dell'Organizzazione, o in altra maniera comunque fuorviante.

Il marchio di Accredia utilizzato in combinazione col Marchio non comprende né la sigla dello schema di accreditamento applicabile, né i numeri di registrazione di ITALCERTIFER e né i riferimenti agli Accordi di Mutuo Riconoscimento internazionali.

Non è prevista alcuna licenza d'uso del marchio di Accredia per le Organizzazioni che usufruiscono di servizi di ispezione sotto accreditamento. In tali casi il marchio di Accredia (ad uso esclusivo di ITALCERTIFER) viene riportato sul solo rapporto di ispezione.

Di seguito si riporta un esempio di utilizzo corretto del marchio di Accredia in combinazione al Marchio nel caso di un sistema di gestione certificato:

